

L'ESECUZIONE DELL'ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE

Relatore: Avv. Nicola Celli – Foro di Firenze

Art. 553 c.p.c.

In vigore dal 2 marzo 2024:

<<Se il terzo si dichiara o è dichiarato debitore di somme esigibili immediatamente o in termine non maggiore di novanta giorni, il giudice dell'esecuzione le assegna in pagamento, salvo esazione, ai creditori concorrenti [c.c. 2804, 2928; c.p.c. 530]. La notifica dell'ordinanza di assegnazione è accompagnata da una dichiarazione nella quale il creditore indica al terzo i dati necessari per provvedere al pagamento previsti dall'articolo 169-septies delle disposizioni per l'attuazione del presente codice. L'obbligo di pagamento decorre, per il terzo, dalla notifica dell'ordinanza di assegnazione e della dichiarazione di cui al secondo periodo 2.

Se le somme dovute dal terzo sono esigibili in termine maggiore, o si tratta di censi o di rendite perpetue o temporanee [c.c. 1861], e i creditori non ne chiedono d'accordo l'assegnazione, si applicano le regole richiamate nell'articolo precedente per la vendita di cose mobili [c.p.c. 529].

Il valore delle rendite perpetue e dei censi [c.c. 1866], quando sono assegnati ai creditori, deve essere ragguagliato in ragione di 0,052 euro di capitale per 0,00258 euro di rendita [c.p.c. 13].

I crediti assegnati cessano di produrre interessi nei confronti del debitore e del terzo se l'ordinanza di assegnazione non è notificata al terzo entro novanta giorni dalla sua pronuncia o dalla sua comunicazione, unitamente alla dichiarazione di cui al primo comma, secondo periodo. Gli interessi riprendono a decorrere dalla data della notifica dell'ordinanza e della dichiarazione 4.

L'ordinanza di assegnazione, pronunciata entro il termine previsto dall'articolo 551-bis, primo comma, diventa inefficace se non è notificata al terzo entro i sei mesi successivi alla scadenza del medesimo termine di cui all'articolo 551-bis, primo comma 4.

Fermo quanto previsto dal primo comma, terzo periodo, l'ordinanza di assegnazione è comunicata dalla cancelleria ai terzi pignorati i cui indirizzi di posta elettronica certificata risultano dai pubblici elenchi o che hanno eletto domicilio digitale speciale ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 4-quinquies, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82>>>

Comma aggiunto Aggiornato, a decorrere dal 2 marzo 2024, dall'art. 25, comma 1, lett. c), n. 2), D.L. 2 marzo 2024, n. 19

Aggiornato, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 aprile 2024, n. 56 .

Cass. civ., Sez. III, 09/12/1992, n. 13021

L'assegnazione giudiziale del credito compiuta ai sensi degli art. 552, 553 c. p. c. può essere configurata come una datio in solutum condizionata all'avvenuto pagamento della somma in favore del creditore procedente; da ciò discende che il debito dell'assegnante eseguito nei confronti del creditore assegnatario ed il corrispondente diritto di quest'ultimo si estinguono solo con la riscossione del credito assegnato e, pertanto, lo stesso creditore pignorante può concretamente conseguire, attraverso diversi pignoramenti presso terzi ed eseguiti successivamente ed anteriormente al provvedimento di assegnazione, più provvedimenti di assegnazione per lo stesso credito.

Art. 553 co. 1 c.p.c.

“La notifica dell'ordinanza di assegnazione è accompagnata da una dichiarazione nella quale il creditore indica al terzo i dati necessari per provvedere al pagamento previsti dall'articolo 169-septies delle disposizioni per l'attuazione del presente codice. L'obbligo di pagamento decorre, per il terzo, dalla notifica dell'ordinanza di assegnazione e della dichiarazione di cui al secondo periodo ”

disp. att. c.p.c.

art. 169-septies - Informazioni necessarie al pagamento dei crediti assegnati

La dichiarazione prevista dall'articolo 553, primo comma, del codice contiene le seguenti informazioni:

- 1) il numero di ruolo della procedura, l'indicazione del titolo esecutivo, i dati anagrafici e il codice fiscale del creditore e, se diverso, anche del destinatario del pagamento;*
- 2) l'importo dovuto, comprensivo del dettaglio degli interessi, degli accessori e delle spese;*
- 3) l'identificativo del conto di pagamento ovvero l'indicazione di altra modalità di esecuzione del pagamento.*

Art. 553 co. 4 c.p.c.

“I crediti assegnati cessano di produrre interessi nei confronti del debitore e del terzo se l'ordinanza di assegnazione non è notificata al terzo entro novanta giorni dalla sua pronuncia o dalla sua comunicazione, unitamente alla dichiarazione di cui al primo comma, secondo periodo. Gli interessi riprendono a decorrere dalla data della notifica dell'ordinanza e della dichiarazione”

Art. 553 co. 2 c.p.c.

“Se le somme dovute dal terzo sono esigibili in termine maggiore, o si tratta di censi o di rendite perpetue o temporanee [c.c. 1861], e i creditori non ne chiedono d'accordo l'assegnazione, si applicano le regole richiamate nell'articolo precedente per la vendita di cose mobili [c.p.c. 529].”

Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud. 06/02/2023) 06/06/2023, n. 15822

Dall'altro lato, va pure ribadito, sulla scorta di principi reiteratamente espressi da questa Corte, che, avverso l'ordinanza ex art. 553 c.p.c., l'opposizione agli atti esecutivi è l'unico rimedio esperibile per contestare i vizi formali propri del provvedimento o degli atti che l'hanno preceduto, mentre tale rimedio non è, invece, utilizzabile allorché si intenda contestare il diritto del creditore di procedere all'esecuzione forzata, in relazione al quale, anche nell'esecuzione presso terzi, il rimedio esperibile è quello dell'opposizione all'esecuzione. La contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata, peraltro, può essere svolta fintanto che tale diritto è minacciato o viene esercitato dal creditore, e non dopo che il processo esecutivo si è definitivamente concluso con l'assegnazione del credito pignorato.

Il rimedio dell'opposizione all'esecuzione non può, dunque, esperirsi contro l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 553 c.p.c., la quale chiude il processo di espropriazione presso terzi, cosicché il debitore non può più avvalersi del predetto strumento, perché la procedura è ormai esaurita (in tema, Cass. 24/02/2011, n. 4505, in motiv.; più recentemente, cfr. Cass. 20/09/2022, n. 27478, non mass.).

Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud. 28/11/2017) 23/01/2018, n. 1573

“Come già statuito da Cass., 10/08/2017, n. 19986, vanno richiamati i principi di diritto affermati da Cass. 10/05/2016, n. 9390: 1) l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione assegna in pagamento al creditore procedente la somma di cui il terzo pignorato si è dichiarato debitore nei confronti del debitore espropriato, costituisce titolo esecutivo nei confronti del terzo e a favore dell'assegnatario (cfr. Cass. 02/02/2017, n. 2724; Cass. 25/02/2016, n. 3712; Cass. 03/06/2015, n. 11493), ma acquista tale efficacia soltanto dal momento in cui sia portata a legale conoscenza del terzo o dal momento successivo a tale conoscenza che, come nella specie qui in scrutinio, sia specificamente indicato nell'ordinanza di assegnazione. Tale conoscenza, logicamente, potrà avvenire dalla comunicazione o notificazione del provvedimento, salva la presenza, all'udienza, del terzo davanti al giudice dell'esecuzione che, contestualmente, abbia pronunciato ordinanza di assegnazione, nel rito anteriore alle norme, qui inapplicabili "ratione temporis", approvate progressivamente con la L. 24 dicembre 2012, n. 288, con il D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla L. 12 novembre 2014, n. 162, e, da ultimo, con il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito dalla L. 6 agosto 2015, n. 132. Riforme che, come già rilevato (Cass., n. 9390 del 2016, pag. 16 della motivazione), non hanno ad ogni modo comportato una diversa posizione del "debitor debitoris", che continua a essere estraneo al processo esecutivo. Anzi, questa estraneità è fisicamente riscontrata dalla oramai normale assenza del terzo all'udienza fissata ex art. 543 c.p.c., n. 4, dovendo il terzo rendere la dichiarazione per iscritto al creditore.”

L'assegnazione, dal punto di vista sostanziale, produce i medesimi effetti che seguono alla cessione volontaria del credito, cosicché con l'assegnazione si verifica una modificazione soggettiva:

- 1) creditore procedente = assegnatario;
- 2) debitore esecutato titolare del diritto di credito verso il terzo = assegnante;
- 3) terzo *debitor debitoris* = assegnato;

L'assegnatario, pur avendo acquistato un nuovo credito, non perde l'originario diritto verso l'assegnante; ma, in forza dell'assegnazione *pro solvendo*, l'originario rapporto obbligatorio esistente tra creditore/assegnatario e debitore esecutato/assegnante da principale diviene sussidiario, entrando così in uno stato di quiescenza.

Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud. 11/10/2022) 04/01/2023, n. 108

“Quando sia pronunciata l'ordinanza di assegnazione, questa diventa la fonte dell'obbligazione del terzo pignorato nei confronti del creditore esecutante. Di conseguenza il terzo pignorato (che per effetto dell'ordinanza di assegnazione assume la veste di debitore del creditore procedente) può proporre opposizione all'esecuzione soltanto se intenda opporre al creditore assegnatario fatti sopravvenuti, estintivi o impeditivi della pretesa creditoria, relativi ai suoi rapporti col creditore procedente (ad esempio, l'avvenuto pagamento del debito nelle mani di quest'ultimo)”

“Se, invece, il credito oggetto di pignoramento e di assegnazione divenga inesigibile o non dovuto per fatti attinenti al rapporto tra originario debitore esecutato e terzo pignorato, quest'ultimo dovrà ricorrere non all'opposizione all'esecuzione (legittimamente iniziata sulla base di un legittimo titolo, e cioè l'ordinanza di assegnazione), ma ad un ordinario giudizio di cognizione, per fare accertare che il terzo pignorato non è più tenuto ad effettuare pagamenti al creditore assegnatario del credito”

“La Suprema Corte cassa la sentenza gravata e rinvia alla Corte d'Appello che dovrà attenersi ai seguenti principi di diritto:

«una volta che il terzo pignorato abbia reso una dichiarazione di quantità ritenuta positiva dal giudice dell'esecuzione, sia stata pronunciata l'ordinanza di assegnazione e questa non sia stata opposta, nella successiva procedura esecutiva iniziata dal creditore nei confronti del terzo pignorato, sulla base del titolo esecutivo rappresentato dall'ordinanza di assegnazione, è inibito al terzo pignorato far valere fatti modificativi od estintivi del proprio debito nei confronti del debitore principale, a meno che non siano sopravvenuti all'ordinanza di assegnazione».”

Art. 551-bis c.p.c. - Efficacia del pignoramento di crediti del debitore verso terzi

*Salvo che sia già stata pronunciata l'ordinanza di assegnazione delle somme o sia già intervenuta l'estinzione o la chiusura anticipata del processo esecutivo, **il pignoramento di crediti del debitore verso terzi perde efficacia decorsi dieci anni dalla notifica al terzo del pignoramento o della dichiarazione di interesse di cui al secondo comma.***

*Al fine di conservare l'efficacia del pignoramento, **nei due anni antecedenti alla scadenza del termine decennale** di cui al primo comma il creditore pignorante o il creditore intervenuto a norma dell'articolo 525 può **notificare** a tutte le parti e al terzo una **dichiarazione di interesse al mantenimento del vincolo pignoratizio**. La dichiarazione contiene l'indicazione della data di notifica del pignoramento, dell'ufficio giudiziario innanzi al quale è pendente la procedura esecutiva, delle parti, del titolo esecutivo e del numero di ruolo della procedura, nonché l'attestazione che il credito persiste. Se la dichiarazione di interesse è notificata dal creditore intervenuto, la stessa contiene anche la data di deposito dell'atto di intervento. La dichiarazione di interesse è depositata nel fascicolo dell'esecuzione, a pena di inefficacia della stessa, entro dieci giorni dall'ultima notifica. Se il pignoramento è eseguito nei confronti di più terzi, l'inefficacia del medesimo si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificata e depositata la dichiarazione di interesse.*

In mancanza della notifica della dichiarazione di interesse di cui al secondo comma, il terzo è liberato dagli obblighi previsti dall'articolo 546 decorsi sei mesi dalla scadenza del termine di efficacia del pignoramento previsto dal primo comma.

Il processo esecutivo si estingue di diritto decorsi dieci anni dalla notifica al terzo del pignoramento o della successiva dichiarazione di interesse o, se i terzi sono più, dall'ultima delle notifiche ai medesimi.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche se l'esecuzione è sospesa.